

il Giudice Istruttore

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del xxxxxx, letti gli atti ed i documenti di causa;

interrogate personalmente le parti e tentata la conciliazione con esito interlocutorio;

visto l'art. 185-bis c.p.c. (norma da ritenersi applicabile anche al procedimento di separazione giudiziale in quanto la definizione consensuale della separazione stessa è ipotesi di chiusura del giudizio ben differente dalla riconciliazione tra i coniugi a cui è espressamente demandato il tentativo da parte del Presidente all'udienza di cui all'art. 708 c.p.c.), formula come congiuntamente richiesto dalle difese la seguente proposta conciliativa, il cui ingiustificato rifiuto potrà costituire condotta valutabile a norma degli artt. 116 e 91 comma 1 c.p.c. all'esito della definizione del giudizio:

- reciproca rinuncia alle rispettive istanze di addebito;
- obbligo del TIZIO di trasferire con separato atto notarile (e con relative spese a suo carico) a CAIA, entro un prefissando termine breve, la sua quota di  $\frac{1}{2}$  della proprietà indivisa dell'immobile sito in Via X, il cui valore complessivo, anche non considerando l'importo mutuato (che oltretutto, in caso di accollo non liberatorio ex art. 1273 c.c., per le rate scadute e non pagate continuerebbe con ogni probabilità a gravare anche su TIZIO) tenuto conto solo dell'importo di oltre € 40.000,00 versato dai coniugi all'atto dell'acquisto in comune dello stesso, è già pari all'arretrato (circa € 20.000,00) per gli assegni di mantenimento fissati con l'ordinanza presidenziale del xxxxxx e non puntualmente corrisposti dal ricorrente;
- obbligo di TIZIO, attualmente gravato del pagamento di € 600,00 mensili di cui € 300,00 in favore della moglie ed € 300,00 per contributo al mantenimento del figlio maggiorenne SEMPRONIO (nato il xxxxxx) ma che ha nuovamente richiesto ex art. 709 u.c. la modifica del provvedimento presidenziale sul punto adducendo elementi sopravvenuti (la perdita dell'occupazione di cui godeva in costanza di matrimonio; il peggioramento delle sue condizioni di salute; la nascita il xxxxx di un figlio dall'unione con la sua nuova compagna; lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio SEMPRONIO, la cui pretesa di iscriversi all'Università a quasi 23 anni di età non pare allo stato concretamente supportabile) tutti

concretamente valorizzabili e fondati su vari riscontri documentali ed indiziari – atteso che è stata già calendarizzata dal precedente g.i. ex art. 81-bis disp. att. c.p.c. l'udienza di precisazione delle conclusioni per il xxxxxx e non pare dunque ormai più ipotizzabile condurre in questa sede ulteriori accertamenti istruttori - , di corrispondere a CAIA a far data dal mese successivo a quello dell'avvenuto trasferimento di cui al punto 2) la somma mensile di € 220,00 ad esclusivo titolo di mantenimento della stessa, tenuto del resto conto che già in sede presidenziale questi si era dichiarato disponibile a corrisponderne € 150,00;

- integrale compensazione delle spese processuali;

rinvia per la verifica della posizione delle parti all'udienza del xxxxxx, ad ore xxxxxx, già calendarizzata con ordinanza dell' xxxxxx per la precisazione delle conclusioni ex art. 81-bis disp. att. c.p.c.

Si comunichi alle parti costituite.

Bari, xxxxxx.

il Cancelliere

il Giudice Istruttore